

COMUNE DI MASERA' DI PADOVA



REGOLAMENTO PER
L'APPLICAZIONE DEL CANONE DI
CONCESSIONE PER
L'OCCUPAZIONE DELLE AREE
PUBBLICHE E DEGLI SPAZI
APPARTENENTI AL DEMANIO O
AL PATRIMONIO INDISPONIBILE,
DESTINATI A MERCATI.

(ai sensi della LEGGE 27 dicembre 2019, n. 160, art. 1 commi 837-845)

Approvato con Deliberazione di C. C. n. 36 del 30/12/2020

Adottato con deliberazione del Consiglio comunale n.del

[Art. 1 - Oggetto del canone](#)

[Art. 2 - Definizioni](#)

[Art. 3 - Luoghi e orari di svolgimento dei mercati](#)

[Art. 4 - Modalità di applicazione del canone e determinazione della tariffa](#)

[Art. 6 - Riduzioni e maggiorazioni](#)

[Art. 7 - Versamento del canone](#)

[Art. 8 - Subentro, cessazione, rinnovo e rinuncia](#)

[Art. 9 - Decadenza automatica per mancato pagamento del canone](#)

[Art. 10 - Occupazioni abusive](#)

[Art. 11 - Maggiorazioni ed indennità](#)

[Art. 12 - Rateazioni](#)

[Art. 13 - Rimborsi](#)

[Art. 14 - Contenzioso](#)

[Art. 15 - Trattamento dei dati personali](#)

[Art. 16 - Norme transitorie](#)

[Art. 17 - Entrata in vigore](#)

Art. 1-Oggetto del canone

- A decorrere dal 1° gennaio 2021 è dovuto al Comune il canone di concessione

per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate.

- Il canone è dovuto dal titolare dell'atto di concessione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie risultante dall'atto di concessione o, in mancanza, alla superficie effettivamente occupata.

Art. 2 - Definizioni

- Ai fini del presente Regolamento si intendono:
 - per aree pubbliche: aree e spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate. Sono comprese tra le aree pubbliche le aree private gravate da servitù di pubblico passaggio regolarmente costituite a termini di legge. Ai fini dell'applicazione del canone, si comprendono nelle aree comunali anche i tratti di strada situati all'interno di centri abitati con popolazione superiore a 10.000 abitanti, di cui all'art. 2, comma 7, del Codice della Strada, di cui al D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285;
 - per commercio su aree pubbliche: l'attività di vendita di merci al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande effettuate sulle aree pubbliche attrezzate o meno, coperte o scoperte;
 - per mercato: l'area pubblica o area privata gravata da servitù di pubblico passaggio regolarmente costituite a termini di legge, composta da più posteggi, attrezzata o meno e destinata all'esercizio dell'attività per uno o più o tutti i giorni della settimana o del mese per l'offerta integrata di merci al dettaglio, la somministrazione di alimenti e bevande;
 - per posteggio di mercato: l'area rientrante nella zona di svolgimento del mercato che viene data in concessione all'operatore autorizzato all'esercizio dell'attività commerciale;
 - per mercato annuale: l'evento che si svolge in aree appositamente e permanentemente attrezzate che comporta occupazioni a carattere stabile effettuate dagli operatori esercenti del commercio su aree pubbliche a seguito del rilascio di un atto di concessione o autorizzazione, aventi comunque durata non inferiore a 365 giorni, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
 - per mercato giornaliero: l'evento che si svolge a cadenza giornaliera, settimanale o mensile che prevede la presenza degli operatori esercenti del commercio su aree pubbliche in luoghi e orari prestabiliti, lasciando lo spazio adibito a disposizione della collettività durante il periodo di non svolgimento dell'evento e, comunque, che non comporta occupazioni a carattere stabile;
 - per mercato straordinario: l'edizione aggiuntiva di un mercato che si

svolge in giorni diversi e ulteriori rispetto alla cadenza normalmente prevista senza riassegnazione di posteggi e con la presenza degli operatori esercenti del commercio su aree pubbliche normalmente concessionari di posteggio;

- per operatore: il soggetto titolare della concessione all'occupazione del suolo pubblico nelle misure e nel luogo indicati dal Comune e dalla autorizzazione all'esercizio del commercio ambulante, o i suoi aventi causa;
- per spunta: l'attività di assegnazione, a soggetti legittimati ad esercitare il commercio su aree pubbliche, dei posteggi temporaneamente non occupati dai titolari delle relative concessioni il giorno di mercato oppure dei posteggi appositamente a loro destinati.
- per spuntisti: gli operatori che pur avendo l'autorizzazione all'esercizio del commercio ambulante non possiedono la concessione all'occupazione del suolo pubblico nel mercato, e partecipano all'assegnazione dei posti liberi il giorno di mercato.

Art. 3 - Luoghi e orari di svolgimento dei mercati

- Il mercato settimanale si svolge nella giornata di Lunedì, nell'ambito dell'area delimitata dalla planimetria allegata (All. A), composta da n. 94 posteggi.
- Gli operatori possono entrare nell'area mercatale solo a partire dalle ore 7. Alle ore 15 tutta l'area mercatale deve essere completamente libera da automezzi ed attrezzature per consentirne la pulizia. Gli spuntisti possono accedere solo dalle ore 7.
- Tra un posteggio e l'altro dovrà essere previsto uno spazio divisorio della misura di almeno mezzo metro che dovrà essere sempre lasciato libero da cose ed attrezzature. Le eventuali e tende di protezione al banco di vendita devono essere collocate ad un'altezza dal suolo non inferiore a m. 2,20 e possono sporgere oltre la verticale dello spazio assegnato, purché non siano d'intralcio ai clienti od agli altri operatori.
- Qualora la giornata di svolgimento del mercato cada in un giorno festivo, ai sensi dell'art. 8 comma 4 della L. R. 10/2001, lo stesso deve essere anticipato o posticipato oppure effettuato in deroga, nella medesima giornata, come previsto dal calendario di cui al comma 3 dello stesso articolo.

Art. 4-Modalità di applicazione del canone e determinazione della tariffa

- Per le occupazioni di mercato annuale il canone è determinato in base alla tariffa annuale base determinata con Deliberazione della Giunta Comunale, con riferimento alla zona del territorio comunale di cui all'allegato B) in cui viene effettuata l'occupazione, alla tipologia e alla superficie occupata.
- Per le occupazioni di mercato giornaliera, il canone è determinato in base alla

tariffa giornaliera base in relazione alla zona del territorio comunale in cui viene effettuata l'occupazione di cui all'allegato B), alla tipologia, alla superficie occupata e alla durata espressa in giorni ed eventualmente in ore o fasce orarie, nonché ai settori merceologici alimentare e non alimentare. I prelievi sui rifiuti vengono effettuati dal Gestore del servizio.

- La superficie occupata da considerare per il calcolo del canone è espressa in metri quadrati con arrotondamento all'unità superiore.
- Ai fini dell'applicazione del canone sul mercato il territorio comunale è diviso in 3 categorie (zone) in base all'importanza delle aree, degli spazi e del beneficio economico ritraibile, sulla base di quanto indicato nell'allegato B).

Art. 6 - Riduzioni e maggiorazioni

- Per le occupazioni realizzate in occasione dei mercati settimanali, stagionali o mensili effettuate dagli operatori commerciali non titolari di posto fisso (spuntisti), si applica per ogni giorno di occupazione l'importo fisso determinato dalla Giunta Comunale, indipendentemente dalle effettive dimensioni del posteggio e dai settori merceologici alimentare e non alimentare.
- Per le occupazioni realizzate da venditori ambulanti e da produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto, la tariffa base giornaliera è ridotta del 50 per cento.
- Per le occupazioni temporanee, di durata non inferiore ad un mese o che si verificano con carattere ricorrente, effettuate dai banchi del mercato del lunedì la tariffa base giornaliera è ridotta del 40 per cento, nel caso in cui il comune disponga la riscossione mediante convenzione la tariffa base giornaliera viene ridotta del 50 per cento; tale riduzione, per i banchi del mercato è cumulabile con la riduzione prevista per venditori ambulanti e da produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto.
- Per fiere e mercati la tariffa base giornaliera viene moltiplicata per il coefficiente di 3,03.

Art. 7-Versamento del canone

- Il canone per il periodo di occupazione dell'anno di riferimento dovuto dal titolare di una concessione con posteggio fisso deve essere corrisposto in un'unica soluzione. Qualora l'importo dovuto sia superiore a euro 250,00, è consentito il versamento in rate trimestrali di pari importo scadenti il 31/01, il 30/04, il 31/07 e il 31/10.
- Il versamento relativo alla prima annualità deve essere eseguito al momento del rilascio/consegna della concessione/autorizzazione.
- Per le occupazioni di mercato annuale aventi inizio nel corso dell'anno, esclusivamente per il primo anno di applicazione, l'importo del canone viene determinato in base all'effettivo utilizzo diviso in dodicesimi considerando per

intero le frazioni di mese superiori a 15 giorni.

- Per le annualità successive a quella del rilascio della concessione/autorizzazione il versamento del canone va effettuato entro il 31 gennaio di ogni anno, ovvero entro le scadenze delle rate di cui al comma 1.
- Il versamento del canone va effettuato con arrotondamento all'Euro per difetto se la frazione decimale è inferiore a cinquanta centesimi di Euro e per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a cinquanta centesimi di Euro, utilizzando la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, o le altre modalità previste dal medesimo codice.
- Per le occupazioni effettuate dagli operatori spuntisti, il versamento del canone deve essere effettuato al momento dell'assegnazione del posteggio, attraverso le modalità previste dal precedente comma 5 o previo versamento diretto in Tesoreria Comunale.

Art. 8- Subentro, cessazione, rinnovo e rinuncia

- Il provvedimento di concessione o autorizzazione all'occupazione del suolo o dello spazio pubblico ha carattere individuale e, pertanto, non ne è ammessa la cessione o il trasferimento.
- Il subentro non determina interruzione della occupazione ai fini dell'assolvimento del canone stabilito per la stessa.
- Il rinnovo della concessione o autorizzazione è subordinato al pagamento del canone e alla verifica della regolarità del pagamento dei tributi locali da parte dei soggetti richiedenti ai sensi dell'art. 15 ter del D.L. n. 34/2019 convertito dalla Legge n. 589/2019.
- Il concessionario o il soggetto autorizzato possono rinunciare all'occupazione con una comunicazione diretta all'amministrazione, secondo le modalità previste dal Regolamento per l'esercizio del commercio su aree pubbliche approvato con Delibera di Consiglio n. N. 21 in data 26/04/2004 integrata con 14 del 28/06/2017. Per le occupazioni del mercato giornaliero già iniziate, può essere richiesto il rimborso del canone corrisposto limitatamente al periodo di mancata occupazione; per le occupazioni di mercato annuale già iniziate il canone resta dovuto per l'intera annualità in cui si verifica la rinuncia o l'interruzione. La sola interruzione di fatto dell'occupazione non comporta in nessun caso rinuncia alla concessione o autorizzazione, né la non debenza del canone.
- Il titolare della concessione può richiedere il rimborso del canone versato, limitatamente al periodo di mancata occupazione, nel caso in cui il mercato non si sia svolto per cause di forza maggiore.
- Nell'ipotesi in cui il titolare della concessione trasferisca l'attività a norma di quanto previsto dal Regolamento per l'esercizio del commercio su aree pubbliche approvato con Delibera di Consiglio n. n. 21 del 26/04/2004 i tributi

dovuti faranno in ogni caso carico al cedente ed al subentrante, acquirente o gestore, per i rispettivi periodi di competenza.

Art.9- Decadenza automatica per mancato pagamento del canone

- Il mancato pagamento del canone alle scadenze stabilite determina decadenza dalla concessione o autorizzazione.
- Il soggetto gestore del canone comunica al soggetto tenuto al pagamento gli importi scaduti secondo le modalità di cui all'art. 11, avvisandolo che in difetto di pagamento sarà automaticamente decaduto dalla concessione o autorizzazione.
- In caso di mancata regolarizzazione, l'occupazione deve cessare; ove ciò non avvenga si considera abusiva.
- La decadenza non dà diritto alla restituzione del canone già pagato.

Art. 10 - Occupazioni abusive

- Le occupazioni prive della concessione o autorizzazione comunale, sono considerate abusive. Sono considerate altresì abusive le occupazioni che:
 - risultano difformi dalle disposizioni dell'atto autorizzativo, concessorio;
 - risultano eccedenti rispetto alla superficie concessa o autorizzata;
 - si protraggono oltre il limite derivante dalla scadenza senza rinnovo o proroga della concessione o autorizzazione ovvero dalla revoca o dalla decadenza.
- Le occupazioni abusive, risultanti da verbale redatto da pubblico ufficiale competente o dagli organi della Polizia Locale ovvero dai soggetti di cui alla Legge 296/2006 art. 1 comma 179, determinano, per il contravventore, l'obbligo di corrispondere al Comune:
 - un'indennità per la durata accertata dell'occupazione nella misura di cui al successivo comma 3 del presente articolo;
 - la sanzione amministrativa pecuniaria di importo non inferiore all'indennità, né superiore al doppio, secondo le modalità di cui al comma 5 del presente articolo;
 - le sanzioni stabilite dall'articolo 20, commi 4 e 5, e art. 23 del vigente Codice della Strada di cui al D. Lgs. 30 aprile 1992 n° 285.
- Per la superficie abusivamente occupata, l'indennità di cui al comma 2 lettera a) del presente articolo corrisponde al canone, aumentato del 50%, che sarebbe stato dovuto nel caso in cui la stessa l'occupazione fosse stata regolarmente autorizzata. Nel caso di occupazioni abusive a carattere temporaneo, ossia quelle relative ai mercati giornalieri, la loro durata si presume non inferiore a

trenta giorni antecedenti la data del verbale di rilevazione.

- In caso di occupazione abusiva realizzata da più soggetti, ciascuno di essi soggiace alle sanzioni di cui al precedente comma 2 lettere b) e c) del presente articolo.
- Tutti gli occupanti abusivi - fermo restando l'esercizio del diritto di regresso - sono obbligati in solido verso il Comune:
 - al pagamento dell'indennità;
 - alla rimozione delle occupazioni a propria cura e spese;
 - all'eventuale ripristino della sede stradale o degli altri beni occupati. Tale procedura si applica qualora la violazione non rientri tra quelle disciplinate dal codice della strada.
- Per le occupazioni, il verbale di accertamento di cui al comma 2 costituisce titolo per la richiesta di versamento delle somme di cui alle lettere a) e b) del comma 2. Fuori dei casi di contestazione immediata il gestore del canone provvede a notificare ai sensi della Legge 689/1981 la contestazione della violazione. Ai sensi dell'art. 1, comma 792, della Legge 160/2019 il gestore del canone procede alla notifica dell'atto di richiesta del pagamento delle somme dovute, ivi comprese le somme previste nell'ordinanza – ingiunzione di cui all'art. 18 della Legge 689/1981. Nel caso di mancato adempimento si procede con la riscossione coattiva delle somme con le modalità previste dalla normativa vigente.

Art. 11 - Maggiorazioni ed indennità

- L'omesso versamento del canone alla scadenza stabilita, comporta, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria pari al 30% dell'importo dovuto a titolo di canone con un minimo di € 25,00 ed un massimo di € 500,00 ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000. La richiesta di versamento delle somme dovute, avviene mediante notifica di apposito avviso nei modi e termini di cui all'art.1, comma 792, Legge 160 del 27-12-2019.
- L'omesso versamento dell'avviso di cui al comma 1 comporta la decadenza della concessione come previsto dall'articolo 9 del presente Regolamento. La decadenza della concessione determina che l'occupazione di suolo pubblico siano considerate a tutti gli effetti abusive e come tali soggette all'applicazione delle indennità e sanzioni di cui al presente articolo.
- Resta ferma l'applicazione del canone per il periodo precedente alla decadenza dell'autorizzazione/concessione.
- Sulle somme dovute a titolo di canone o di indennità, si applicano gli interessi legali calcolati al tasso legale vigente con maturazione giorno per giorno a decorrere dal giorno successivo alla data di scadenza del pagamento del canone.

Art. 12 - Rateazioni

- Per le somme dovute a seguito di provvedimento per occupazione abusiva di suolo pubblico o di contestazione di mancato pagamento del canone è concessa la ripartizione del pagamento delle somme dovute, su richiesta del debitore e a condizione che lo stesso versi in una situazione di temporanea e obiettiva difficoltà, secondo le seguenti modalità:
 - fino a euro 100,00 nessuna rateizzazione;
 - da euro 100,01 a euro 500,00 fino a quattro rate mensili;
 - da euro 500,01 a euro 3.000,00 da cinque a dodici rate mensili;
 - da euro 3.000,01 a euro 6.000,00 da tredici a ventiquattro rate mensili;
 - da euro 6.000,01 a euro 20.000,00 da venticinque a trentasei rate mensili;
 - oltre euro 20.000,00 da trentasette a settantadue rate mensili.

Le rate mensili nelle quali il pagamento è stato dilazionato scadono nell'ultimo giorno di ciascun mese indicato nell'atto di accoglimento dell'istanza di dilazione.

In caso di mancato pagamento, dopo espresso sollecito, di due rate anche non consecutive nell'arco di sei mesi nel corso del periodo di rateazione, il debitore decade automaticamente dal beneficio e il debito non può più essere rateizzato; l'intero importo ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in unica soluzione.

In caso di comprovato peggioramento della situazione economica del debitore, la dilazione concessa può essere prorogata una sola volta, per un ulteriore periodo e fino a un massimo di settantadue rate mensili, a condizione che non sia intervenuta decadenza.

Art. 13 - Rimborsi

- I soggetti obbligati al pagamento del canone, possono richiedere, con apposita istanza, il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
- Il rimborso del canone riconosciuto non dovuto è disposto dal Comune entro centottanta giorni dalla data del ricevimento della domanda. Su tale somma spettano gli interessi calcolati al tasso legale.
- Non si procede al rimborso per somme inferiori a € 7,00

Art.14- Contenzioso

- Le controversie concernenti l'applicazione del canone restano riservate

all'autorità giudiziaria ordinaria.

Art.15- Trattamento dei dati personali

- I dati acquisiti al fine dell'applicazione del canone sono trattati nel rispetto del Regolamento 679/2016/UE.

Art.16- Norme transitorie

- Il Regolamento per il canone occupazione spazi ed aree pubbliche approvato con delibera del Consiglio Comunale n. n. 4 del 23/02/1999, nonché la delibera tariffaria n. 82 approvata dalla Giunta Comunale in data 07/11/2019, restano in vigore relativamente all'accertamento e al sistema sanzionatorio con riferimento alle occupazioni realizzate fino al 31 dicembre 2020.
- Nelle more dell'applicazione del Regolamento sul canone approvato nella stessa seduta di Consiglio Comunale in cui viene approvato il presente Regolamento l'importo dovuto a titolo di canone per l'anno 2021 viene quantificato in base alle tariffe vigenti nel 2020 per COSAP, salvo successivo conguaglio commisurato all'importo del canone da effettuarsi entro il 30 settembre 2021.
- Nel caso di gestione esternalizzata la gestione del canone è affidata, fino alla scadenza del relativo contratto, ai soggetti ai quali, alla data del 31 dicembre 2020, risulta affidato il servizio di gestione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche o del canone di occupazione di spazi ed aree pubbliche o dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni o del canone per l'autorizzazione all'installazione dei mezzi pubblicitari.

Art.17- Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il 01/01/2021, salvo proroghe da parte del Legislatore . in questo caso rimangono in vigore i regolamenti ICP/DPA e COSAP vigenti.



Comune di Masera' di Padova
Provincia di Padova

OGGETTO
AREA ADIBITA A MERCATO DEL LUNEDI

DISTRIBUZIONE BANCHI scala 1:500

PLANIMETRIA POSTEGGI

LEGENDA POSTEGGI

-  ALIMENTARI
-  NON ALIMETARE
-  PRODUTTORI AGRICOLI
-  POSTEGGI NON OCCUPATI

GIUGNO 2020

UFFICIO TECNICO - SETTORE
URBANISTICA-COMMERCIO
COMUNE DI MASERA' DI PADOVA

MASERA' DI PADOVA



TABELLA A)

DETERMINAZIONE DELLE AREE

Ai fini della graduazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il territorio comunale viene suddiviso nelle categorie sotto riportate, comprendenti le strade, gli spazi e le aree pubbliche.

ELENCO DELLE STRADE, SPAZI ED ALTRE AREE	CATEGORIA
P.ZZA BERTIPAGLIA	PRIMA
P.ZZA MUNICIPIO	PRIMA
P.ZZA S. PERTINI	PRIMA
VIA XXV APRILE	PRIMA
VIA A. DE GASPERI	PRIMA
VIA BERNARDI	PRIMA
VIA BOLZANI – Dalla statale 16 al bivio con il relitto stradale	PRIMA
VIA BOLZANI – Dall'incrocio con Via Don Luigi Sturzo a Via Conselvana	PRIMA
VIA CASALSERUGO	PRIMA
VIA CASOLINA – Da P.zza Bertipaglia alla curva a gomito	PRIMA
VIA CA' MURA' – Da P.zza Bertipaglia al bivio con via Ronchi	PRIMA
VIA CHIUSURE	PRIMA
VIA CONSELVANA	PRIMA
VIA DEGLI ALPINI	PRIMA
VIA DEI KENNEDY	PRIMA
VIA DELLE OLIMPIADI	PRIMA
VIA DON LUIGI BOVO	PRIMA
VIA DON LUIGI STURZO	PRIMA
VIA 2 GIUGNO	PRIMA
VIA FIUME	PRIMA
VIA GARIBALDI	PRIMA
VIA GIUSEPPE VERDI	PRIMA
VIA GORIZIA	PRIMA
VIA G. PERLASCA	PRIMA
VIA IGNAZIO SILONE	PRIMA
VIA LEOPARDI	PRIMA
VIA LION – Dall'incrocio con Via Roma al civico n. 13	PRIMA
VIA MARCONI	PRIMA
VIA MATTEI	PRIMA
VIA PAPA GIOVANNI XXIII	PRIMA
VIA PASCOLI	PRIMA
VIA PETRARCA	PRIMA
VIA PRIMO MAGGIO	PRIMA
VIA RISORGIMENTO	PRIMA
VIA ROMA	PRIMA
VIA SAN BENEDETTO	PRIMA
VIA SAN FRANCESCO	PRIMA

ELENCO DELLE STRADE, SPAZI ED ALTRE AREE

CATEGORIE

VIA SAN MARIANO	PRIMA
VIA SANTO STEFANO	PRIMA
VIA S. LEOPOLDO MANDIC	PRIMA
VIA TERRADURA	PRIMA
VIA TRENTO – Da Via Conselvana al civico n. 2	PRIMA
VIA VENETO	PRIMA
VIA VENEZIA	PRIMA
V.LE EUROPA	PRIMA
V.LE ITALIA	PRIMA
V.LE S. PERTINI	PRIMA
VIA BECCARA	SECONDA
VIA BOLZANI – Dal bivio con il relitto stradale all'incrocio con Via Don Luigi Sturzo	SECONDA
VIA CAIM	SECONDA
VIA CASOLINA – Dalla curva a gomito a Via Conselvana	SECONDA
VIA LION – Dal Civico n. 13 al confine con il Comune di Albignasego	SECONDA
VIA MORTALISATIS	SECONDA
VIA PATRIARCATI	SECONDA
VIA RONCHI	SECONDA
VIA ROVERE	SECONDA
VIA BENGASI	TERZA
VIA CARPANEDO	TERZA
VIA CA' MURA' – Dal bivio con Via Ronchi a Via Casolina	TERZA
VIA DERNA	TERZA
VIA FOSCOLO	TERZA
VIA MATTEOTTI	TERZA
VIA MERANO	TERZA
VIA MORTALISATIS – Da Via Terradura ad oltre l'intersezione a T con la stessa Via Mortalisatis	TERZA
VIA PIAGNON	TERZA
VIA POLA	TERZA
VIA SABBIONI	TERZA
VIA SANTA GIUSTINA	TERZA
VIA TRENTO - Dal civico n. 2 al confine con il Comune di Due Carrare	TERZA
VIA TRIESTE	TERZA
VIA TRIPOLI	TERZA